

## CONTRATTO ASI N.

### CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - SEDE DI VIA DEL POLITECNICO - TOR VERGATA – ROMA

CIG 7393736FF3

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale del Politecnico s.n.c. – 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

E

..... (d'ora innanzi denominata per brevità “Contraente”) con sede legale in ....., - con capitale sociale interamente versato € .....=, versato , iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. .... – Codice Fiscale n. .... e Partita IVA n. ...., - rappresentata da..... nella sua qualità di .....

Il presente Contratto consta:

- di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito; di questi, i seguenti n. 23 articoli, per complessive pagine 26 sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. 8 pagine;
- inoltre, fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto già conosciuti ed in possesso delle parti, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Contraente in sede di gara.



## INDICE DEL CAPITOLATO GENERALE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 4 Piano dei lavori
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
- ART. 7 Penalità
- ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART. 12 Subcontraenti, consulenti e fornitori
- ART. 13 Documentazione
- ART. 14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione di Collaudo
- ART. 17 Modifiche
- ART. 18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà
- ART. 19 Garanzia
- ART. 20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
- ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente
- ART. 22 Materiali di provenienza estera



- ART. 23 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di prototipi
- ART. 24 Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico – Modifiche
- ART. 25 Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico –  
Decurtazione del prezzo contrattuale
- ART. 26 Permessi e autorizzazioni
- ART. 27 Trasporti e assicurazioni
- ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza
- ART. 29 Sospensione dei lavori
- ART. 30 Recesso unilaterale dell'ASI
- ART. 31 Risoluzione del contratto
- ART. 32 Causa di forza maggiore
- ART. 33 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future
- ART. 34 Regime di segretezza
- ART. 35 Assicurazioni sociali
- ART. 36 Arbitrato
- ART. 37 Normativa

I seguenti articoli dell'INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di specie:

#### INDICE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 5 Prezzo



- ART. 7 Penalità
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART. 10 Fidejussioni
- ART. 11 Responsabilità del Contraente
- ART. 12 Subconcessione/Divieto di Suboncessione
- ART. 14 Organizzazione dell'ASI
- ART. 15 Organizzazione del Contraente
- ART. 16 Commissione incaricata della verifica di conformità
- ART. 17 Modifiche- Innovazioni e Varianti
- ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del contraente
- ART: 23 Cessione del contratto
- ART. 26 Permessi e autorizzazioni
- ART. 27 Assicurazioni
- ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza
- ART. 30 Recesso unilaterale dell'ASI
- ART. 31 Risoluzione del contratto
- ART. 32 Causa di forza maggiore
- ART. 35 Assicurazioni sociali/Clausola sociale
- ART. 37 Normativa e Foro Competente

#### CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70 (99) del 1 luglio 1999.



## **PREMESSE**

L'ASI ha indetto una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido ASI presso la Sede di Roma;

La Ditta ....., Contraente, è risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice;

Il Contraente ha presentato la documentazione prevista dal Disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.

Il codice identificativo del presente contratto (CIG) è il seguente 7393736FF3.

Il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate del Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1**

##### **NATURA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

#### **ARTICOLO 2**

##### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

**2.1.** L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l'esecuzione in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido dell'ASI, situato all'interno della



sede di quest'ultima, in Via del Politecnico snc – 00133 Roma. L'asilo è idoneo ad ospitare fino a un massimo di 31 bambini.

- 2.2.** Il Concessionario si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata, alla documentazione di gara e all'offerta, anche se non materialmente allegati.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore a partire dalla data della stipula, ed avrà la durata complessiva di tre anni educativi, con decorrenza dal 1 settembre 2018 e scadenza il 31 luglio 2021. Per anno educativo s'intende il periodo di 11 mesi decorrenti dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo. L'eventuale avvio delle attività in data successiva al 1 settembre 2016 comporterà comunque il conteggio per intero del primo anno educativo.
- 3.2** È facoltà di ASI commissionare la ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo, secondo la normativa vigente, tramite preavviso da trasmettersi via Posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto.
- 3.3** L'ASI si riserva di esercitare eventualmente l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del



nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.

## ARTICOLO 5

### PREZZO

**5.1.** Il Concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di Asilo nido la sotto indicata tariffa:

- Retta mensile per tempo pieno euro xxx,xx mensili IVA inclusa.

**5.2.** Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al Concessionario. L'ASI non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza, né si assumerà alcuna responsabilità a riguardo.

**5.3.** La quota mensile è fissa ed invariabile per tutta la durata del presente contratto. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

**5.4.** Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sull'Agenzia riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

**5.5.** Le quote mensili di cui sopra saranno *ripartite tra i componenti del RTI nel modo seguente:*

.....

.....

**5.6.** Il valore della concessione, calcolato sul triennio contrattuale, è pari a €

.....



- 5.7. A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

## ARTICOLO 7

### PENALITÀ

- 7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti.
- 7.2 Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, l'Agenzia avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni violazione.
- 7.3 Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
- 7.4 Per l'applicazione delle penali l'Agenzia adotterà il seguente procedimento:
- in caso di inadempienza il Direttore dell'esecuzione del contratto, rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della penale, provvede tempestivamente a contestare, con comunicazione trasmessa via Posta Certificata (PEC), la violazione al concessionario, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
  - Il Direttore dell'esecuzione del contratto trasmette poi la propria



relazione di merito al Responsabile del Unico Procedimento che nell'ambito delle proprie competenze, sulla base del parere espresso e motivato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, commina la penale.

- 7.5** L'importo delle penali sarà trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.
- 7.6** L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di verifica di conformità, previa relazione del RUP, sentito il parere del DEC.
- 7.7** La penale non solleva il Contraente dalla responsabilità per danni che eventualmente derivassero dal mancato o inesatto espletamento del servizio.
- 7.8** L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza delle irregolarità verificatesi, escutendo la fideiussione di cui all'art. 10, né la facoltà dell'ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli altri inadempimenti verificatesi.
- 7.9** In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% del valore della concessione. Qualora l'importo complessivo applicabile superasse tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per grave inadempimento di cui al successivo art. 19, con escussione della garanzia prestata.
- 7.10** Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso in cui venga dimostrato in modo incontestabile dal Contraente che



l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

## **ARTICOLO 9**

### **ONERI FISCALI**

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

## **ARTICOLO 10**

### **FIDEJUSSIONI**

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato la fidejussione bancaria n..... con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.
- 10.2** La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 10.3** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in



vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.

- 10.4** Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l'autentica di firma dell'ente fidejubente.

## **ARTICOLO 11**

### **RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE**

- 11.1** Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 11.2** Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto,
- 11.3** Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché in materia di antimafia.
- 11.4** Il Contraente si impegna, inoltre, ad ottemperare agli obblighi verso il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

## **ARTICOLO 12**

### **SUBCONCESSIONE**

*(L'affidamento in subconcessione è in ogni caso subordinato all'eventualità che il Contraente all'atto dell'offerta abbia indicato i subconcessionari, i*



*servizi o le parti di servizi che intende subconcedere in conformità all'art. 105 del Codice).*

**12.1** Per i servizi compresi nel contratto è ammessa la subconcessione nei casi previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi indicate. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi della subconcessione per le seguenti attività:

- ..... nella misura del .....%
- ..... nella misura del .....%.

**12.2** Per quanto concerne i concessionari è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subconcessionari. Il Contraente si atterrà al disposto dell'art. 105, comma 7, per tutto quanto ivi disposto da fornire all'ASI.

**12.3** In ogni caso restano in capo al Contraente le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) Il Contraente deve provvedere a sostituire i subconcessionari relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) Il Contraente è responsabile, in solido con il subconcessionario, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



- c) Il Contraente e, per suo tramite, i subconcessionari trasmettono all'ASI, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all'art. 105, comma 17, del D. Lgs. n. 50/2016.
- d) Il Contraente che si avvale della subconcessione deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare della subconcessione. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- e) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subconcessione non può formare oggetto di ulteriore subconcessione.
- f) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subconcessionari e fornitori.

*In alternativa*

## **ARTICOLO 12**

### **DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

**12.1** Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subconcessione l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.



## ARTICOLO 14

### ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

- 14.1** L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento che si interfacerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.
- 14.2** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Direttore d'esecuzione del contratto (DEC), il quale si interfacerà internamente con il RUP, con i compiti di seguito definiti.
- 14.3** L'ASI, attraverso il DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
  - trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito all'eventuale applicazioni di penali;
  - trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali;
  - trasmettere al RUP la relazione in ordine alle comunicazioni per gli svincoli progressivi della fidejussione di cui all'Art. 10.



## ARTICOLO 15

### ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

**15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI. Il Responsabile del Servizio deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

## ARTICOLO 16

### COMMISSIONE INCARICATA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

**16.1** L'ASI, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nominerà una Commissione di verifica della conformità, la cui regolamentazione è prevista dal Disciplinare "*Verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana*", avente i seguenti compiti:

a) certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni fissate nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;



- b) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli 31 - Risoluzione del contratto e 32 - Causa di forza maggiore.
- c) autorizzare lo svincolo della fideiussione alla chiusura del contratto, per la parte restante dopo lo svincolo progressivo fino all'80% dell'importo contrattuale secondo il disposto del citato articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il Responsabile Unico del Procedimento ASI e il Responsabile di Programma/DEC.

## **ARTICOLO 17**

### **MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARIANTI**

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 17.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 106 del Codice – D. Lgs. n. 50/2016.
- 17.2** Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente, fino a variazioni che rientrino entro il 20% del valore della concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. Oltre questo limite il Contraente avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.



## ARTICOLO 21

### **BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE**

- 21.1** Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e il Contraente, tenuto conto delle esigenze del servizio, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
- 21.2** Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.
- 21.3** Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.
- 21.4** In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
- 21.5** Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.



## ARTICOLO 23

### CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce integralmente il corrispondente articolo del Capitolato Generale con la medesima numerazione

- 23.1** Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 23.2** È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 23.3** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Concedente e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

## ARTICOLO 26

### PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

- 26.1** È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi, le autorizzazioni e le certificazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, accreditando la struttura presso gli uffici territoriali competenti, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
- 26.2** Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa



derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

## **ARTICOLO 27**

### **ASSICURAZIONI**

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

**27.1** Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana. Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell'Agenzia. Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette responsabilità.

**27.2** Inoltre il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell'esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data ..... dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.

## **ARTICOLO 28**

### **COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA**



**28.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

**28.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

**per l'ASI:**

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA  
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto;

**per il Contraente**

.....

All'attenzione del Responsabile del Servizio.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

## **ARTICOLO 30**

### **RECESSO UNILATERALE DELL'ASI**

**30.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali l'ASI prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità definitiva, verificando la regolarità dei servizi stessi.

**30.2** Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via PEC e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione del



servizio.

- a. Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e il Contraente.

- 30.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commissione di verifica di conformità/Collaudò, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
- 30.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il valore della Concessione.
- 30.5** Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D. Lgs.



## ARTICOLO 31

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**31.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) secondo il disposto dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
- c) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- d) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto;
- e) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- f) violazione della Legge Antimafia D. Lgs n. 159/2011;

**31.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI, sentito il parere della Commissione di verifica di conformità di cui all'articolo 16 del presente contratto, si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei servizi afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

**31.3** Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**31.4** Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni



finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste-Italiane SpA.

**31.5** L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 13 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- 31.5.1** violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- 31.5.2** somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nell'Allegato ovvero nell'offerta;
- 31.5.3** ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico per più di due volte nel corso della concessione;
- 31.5.4** sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico;
- 31.5.5** crei un disservizio o sospenda il servizio per cause da ricondurre a negligenza o colpa del concessionario;
- 31.5.6** ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- 31.5.7** violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- 31.5.8** commetta una reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio.



## ARTICOLO 32

### CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 32.1** Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
- 32.2** In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che, dopo la valutazione della Commissione di cui all'art. 16, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a



rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

## **ARTICOLO 35**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI/CLAUSOLA SOCIALE**

- 35.1** Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
- 35.2** Ai sensi dall'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, la presente concessione è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di Appalto/Concessione, previste dalla contrattazione collettiva vigente.
- 35.3** Il Contraente si impegna ad assumere il personale in servizio, impiegato alla data di aggiudicazione, agli stessi patti, condizioni e livelli retributivi.

## **ARTICOLO 37**

### **NORMATIVA E FORO COMPETENTE**

- 37.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 e,



ove applicabile, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI. Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione l'articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell'ASI.

**37.2** Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

### **CODICE DI COMPORTAMENTO ASI**

- a.** La Società ..... dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI [www.asi.it](http://www.asi.it)).
- b.** Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;



- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c. L'inosservanza di tali impegni da parte della Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica

